



Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
www.comunitavalsuganaetesino.it  
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

**Settore:** socio-assistenziale

**Servizio:** socio-assistenziale

**Tel. e fax:** 0461 755565 - 0461 755589

**e-mail:** sociale@comunitavalsuganaetesino.it

**PEC:** sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

**CUU:** FB34E4

**Funzionario Responsabile:** Dott.ssa Zadra Maria Angela

**Referente:** Rag. Borgogno Germana

**Prot. n. cvt\_tn-** /22.2

## AVVISO PUBBLICO

**per l'iscrizione all'Elenco aperto di Soggetti prestatori per la realizzazione di interventi di Mediazione familiare a favore di persone residenti nelle Comunità Valsugana e Tesino**

### Art. 1 - Premessa

1. La Comunità Valsugana e Tesino ha la necessità di procedere al conferimento, a Soggetti in possesso dei requisiti previsti, dell'incarico del servizio di Mediazione familiare.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16/06/2006 n. 3 "*Norme in materia di autonomia del Trentino*" e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27/04/2010, la Comunità Valsugana e Tesino è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata.
3. Nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale.
4. La Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" regola i servizi socio – assistenziali di livello locale.
5. Tra le funzioni socio-assistenziali esercitate dalla Comunità Valsugana e Tesino ai sensi dell'art. 34 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" rientrano anche gli "*Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare*".
6. Tali funzioni sono esercitate dalla Comunità Valsugana e Tesino in regime di titolarità.
7. Il comma 2. del testé citato art. 34 della L.P. 13/2007 recita che: "*2. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare comprendono in particolare: [...] c) mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori*".
8. Nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale.
9. L'art. 20, comma 1 della L.P. 13/2007 n. 13 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*) prevede che l'accreditamento in ambito socio-assistenziale costituisca titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali ai sensi del successivo art. 22.



10. Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli Enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:
  - a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della Legge provinciale n. 3 del 2006;
  - b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
  - c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati.
11. Ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007 l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'Amministrazione pubblica.
12. Con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*, modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018, n. 22-97/Leg, di seguito *Regolamento*, sono state disciplinate le modalità e i requisiti per ottenere l'accreditamento.
13. Con decreto del Presidente della Provincia dell'11 giugno 2021, n. 11-45/Leg. recante "*Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato eliminato l'art. 9 del D.P.P. 3/2018 in merito ai riferimenti alla convenzione di cui all'art. 23, comma 6 della L.P. 13/2007 ("*convenzione quadro*"), al fine di semplificare l'iter di ottenimento dell'accreditamento definitivo, prevedendo direttamente nel testo del medesimo *Regolamento* gli obblighi da porre a carico dei soggetti accreditati, al fine del mantenimento dell'accreditamento.
14. Con delibera della Giunta provinciale n. 173 di data 07/02/2020, recante "*Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*" è stato approvato il nuovo *Catalogo* ed a pagina 83 dello stesso è riportato l'intervento di "*Mediazione familiare*", il quale "*È un processo di gestione della conflittualità, responsabilizzante, dove le persone vengono aiutate a negoziare attivamente gli accordi riguardanti la riorganizzazione delle relazioni familiari. Si tratta di un intervento non di natura terapeutica, né assistenziale, né legale, ma di promozione e sostegno delle risorse e competenze genitoriali, che ha l'obiettivo di aiutare la coppia in crisi/separazione a trovare un dialogo costruttivo e uno spazio dove salvaguardare e valorizzare il ruolo genitoriale. Aiuta la coppia ad acquisire potere decisionale al fine di garantire un'adeguata tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli, dei loro diritti, bisogni e interessi. L'obiettivo finale è quello di aiutarli a rimanere sempre e comunque buoni genitori*".
15. Con delibera della Giunta provinciale n. 604 di data 06/04/2023, recante "*Modifica della deliberazione n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg."* sono state poi apportate delle modifiche al *Catalogo*.
16. Con delibera della Giunta provinciale n. 174 del 07/02/2020, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*", sono state adottate tali Linee guida.
17. Il punto 3 dell'allegato D. "*Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati*" della deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020, prevede che ciascun Ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel



*Catalogo*, tramite corresponsione di rette, tariffe o *voucher*, creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui l'utente beneficiario può scegliere.

18. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b 6), della L.P. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 28/05/2021 e successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell'11/03/2022 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel *Catalogo*, tenendo conto delle diverse modalità di finanziamento descritte nelle *Linee guida* sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento.
19. La delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017*", stabilisce, tra l'altro, anche gli *standard* che le Comunità sono tenute a rispettare, con riferimento all'erogazione degli interventi di natura socio-assistenziale.
20. Nell'Allegato 1 - *Programma sociale provinciale XVI legislatura – Primo stralcio - Linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali*, la delibera testé citata, al punto 3. "*Livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale*" – lettera d) "*Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare*" fissa lo *standard* per la Mediazione familiare nell'erogazione annuale di "*non meno della media delle ore frontali erogate nel triennio precedente e dalla partecipazione alla promozione dell'intervento*".
21. La media delle ore di Mediazione familiare erogate nell'ultimo triennio è pari ad ore 112 (95 ore nel 2022 – 116 ore nel 2023 e 124 ore nel 2024);
22. I destinatari degli interventi di mediazione familiare sono genitori/coppie in crisi, con figli minorenni e/o maggiorenni non indipendenti, sposati o conviventi, separati di fatto, separati legalmente o divorziati, nonni, residenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino.
23. L'accesso all'intervento di Mediazione familiare da parte dell'utenza sarà libero, con adesione spontanea e volontaria dei genitori, o su indicazione/invio di soggetti istituzionali competenti (Tribunale, APSS, Avvocatura, Servizi sociali). Il percorso si considera concluso quando i genitori raggiungono accordi condivisi, riconoscono le soluzioni individuate come valide e soddisfacenti, riescono a rispettarle e sono in grado di individuarne altre autonomamente.
24. Considerato che, a completamento del quadro giuridico riferito in particolare all'affidamento di servizi socio-assistenziali, la Provincia, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, offre alle amministrazioni competenti *Linee guida* che consentano di avviare le nuove procedure e di operare in un quadro coerente ed omogeneo su tutto il territorio provinciale. Nell'ottica di alimentare un modello di *welfare* plurale e collaborativo tra l'Ente pubblico e gli Enti del Terzo settore, la stessa ha inteso fornire un quadro generale riferito alle differenti modalità di erogazione e finanziamento dei servizi previste nell'ordinamento, considerata l'importanza di individuare e attivare per ciascun servizio il percorso più idoneo, tenuto conto degli indirizzi di programmazione, del contesto di riferimento e delle caratteristiche del servizio.
25. Per il Servizio di Mediazione familiare è stato applicato l'Allegato A (*Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali*) della deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020, inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'erogazione e l'affidamento del servizio.
26. Accertato che, al fine di agevolare gli Enti pubblici nell'individuazione della scelta della tipologia di affidamento, la Provincia autonoma di Trento ha messo a disposizione, mediante una specifica collaborazione della "*Fondazione De Marchi onlus*" di Trento, un'apposita piattaforma denominata PASSO (Piattaforma Affidamento Servizi Socio-Assistenziali).



27. Per quanto attiene al servizio di Mediazione familiare, rientrante nella più ampia Tipologia 6.1 “*Centro di informazione, ascolto e sostegno*” del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento, è stato individuato lo strumento dell’accreditamento aperto (Allegato D. della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020), con cui l’Ente pubblico, attraverso una preselezione garantita dall’accreditamento provinciale, identifica i soggetti idonei ad assicurare determinati *standard* di gestione e di offerta dei servizi sociali.
28. Lo strumento dell’accreditamento aperto trova la sua base normativa nell’art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 13/2007, che prevede la possibilità per gli Enti locali di assicurare l’erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l’affidamento diretto dei Servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta.
29. Con il presente Avviso la Comunità Valsugana e Tesino informa che è aperta l’iscrizione all’Elenco aperto per l’erogazione di interventi di Mediazione familiare a favore di persone residenti nella Comunità Valsugana e Tesino.
30. Con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. \*\*\*, di data \*\*\*, recante “\*\*\*” sono stati approvati lo Schema del presente Avviso e la relativa documentazione.
31. Con successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. \*\*\* di data \*\*\* sono stati infine approvati gli atti relativi alla procedura.

#### **Art. 2 - Oggetto, descrizione e destinatari degli interventi**

1. Il presente *Avviso* riguarda l’erogazione di interventi di Mediazione familiare, rientrante nella più ampia Tipologia 6.1 “*Centro di informazione, ascolto e sostegno*” del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento (di cui all’art. 1, comma 14, del presente *Avviso*). La stessa è un processo di gestione della conflittualità, responsabilizzante, dove le persone vengono aiutate a negoziare attivamente agli accordi riguardanti la riorganizzazione delle relazioni familiari. Si tratta di un intervento non di natura terapeutica, né assistenziale, né legale, ma di promozione e sostegno delle risorse e competenze genitoriali, che ha l’obiettivo di aiutare la coppia in crisi/separazione a trovare un dialogo costruttivo e uno spazio dove salvaguardare e valorizzare il ruolo genitoriale. Aiuta la coppia ad acquisire potere decisionale al fine di garantire un’adeguata tutela dell’equilibrio psico-fisico dei figli, dei loro diritti, bisogni e interessi. L’obiettivo finale è quello di aiutarli a rimanere sempre e comunque dei buoni genitori.
2. L’attività di Mediazione familiare comprenderà anche la partecipazione alle riunioni di coordinamento provinciale, la stesura di *report* a favore della Comunità Valsugana e Tesino, nonché la partecipazione alle eventuali azioni di promozione dell’intervento.
3. I destinatari del servizio sono i genitori/coppie in crisi, con figli minorenni non indipendenti, sposati o conviventi, separati di fatto, separati legalmente o divorziati, nonni, residenti nella Comunità Valsugana e Tesino.
4. L’accesso al Servizio da parte dell’utenza sarà libero, con adesione spontanea e volontaria dei genitori, o su indicazione/invio di soggetti istituzionali competenti (Tribunale, APSS, Avvocatura, Servizi sociali).
5. Il percorso si considera concluso quando i genitori raggiungono accordi condivisi, riconoscono le soluzioni individuate come valide e soddisfacenti, riescono a rispettarle e sono in grado di individuarne altre autonomamente.
6. Il servizio di Mediazione familiare dovrà necessariamente essere erogato, come previsto dal *Catalogo* provinciale, da Mediatori familiari in possesso dei seguenti titoli: diploma di Laurea in ambito



socio/psico/pedagogico/giuridico alla quale si aggiunge una specifica formazione post/laurea conseguita presso Università, enti di formazione, soggetti pubblici o privati che operano nel campo della formazione accreditati a livello statale o regionale, secondo *standard* europei e riconosciuti dalle associazioni di mediazioni famigliari maggiormente rappresentative.

7. Il rapporto operatori/utenti sarà di 1/1 tra operatore e persona/coppia.
8. Il percorso di mediazione prevede 10-12 incontri della durata di un'ora e mezza circa, all'interno di un percorso strutturato in varie fasi: accoglienza iniziale, pre-mediazione, mediazione, negoziazione e definizione degli accordi.
9. Il servizio è disponibile 5 giorni su 7, di norma dal lunedì al venerdì, in giorni ed orari che favoriscano l'accesso al Servizio da parte dell'utenza.
10. Il servizio dovrà essere erogato presso la sede della Comunità, in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, nella saletta appositamente predisposta a piano terra, in modo tale da favorire la vicinanza alla residenza dei destinatari. In caso di necessità/opportunità, il servizio potrà essere erogato anche in altra sede individuata dal Soggetto prestatore, purché ciò avvenga al fine di accogliere le esigenze dell'utenza.
11. Al Mediatore saranno fornite le chiavi per l'accesso autonomo alla sede della Comunità e sarà sua cura e responsabilità aprire, garantire l'accesso unicamente ai destinatari del servizio di Mediazione e chiudere a chiave la saletta ed il portone della Comunità (in orario di chiusura della stessa), al termine dell'intervento.
12. Qualora il Soggetto prestatore si trovi nelle condizioni di svolgere la Mediazione in una sede diversa da quella della Comunità, con il fine di accogliere e soddisfare le esigenze dell'utenza, ciò dovrà essere comunicato alla Comunità Valsugana e Tesino.
13. Il Soggetto prestatore garantisce idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile relativamente al proprio Mediatore incaricato, all'attività prestata ed alle persone che accederanno al servizio.
14. Per il servizio offerto dovranno essere garantite all'utente le prestazioni di base e le funzioni indicate nel *Catalogo* e da quanto previsto dallo Schema di convenzione allegato al presente *Avviso* (Allegato 1.) e dalla *Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali* (Allegato 2.).
15. La Comunità Valsugana e Tesino assumerà la spesa e pagherà le tariffe relative all'accesso al servizio unicamente con riferimento ai soggetti residenti in uno dei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino.
16. Le altre Comunità e le Pubbliche amministrazioni che intendono attivare interventi di Mediazione familiare possono fare riferimento all'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino, ferma restando la competenza in capo agli stessi in merito alla sottoscrizione della Convenzione, alla procedura amministrativa, alla presa in carico dei rispettivi utenti e al pagamento della relativa tariffa. L'utilizzo dell'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino dovrà avvenire previa formale richiesta alla Comunità medesima, la quale potrà rilasciare tale autorizzazione anche a tempo determinato, sulla base delle effettive esigenze del Servizio sociale.

### Art. 3 - Modalità di partecipazione alla procedura

1. I Soggetti prestatori interessati devono presentare domanda di iscrizione all'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino utilizzando il modello allegato al presente *Avviso* (Allegato 3.).
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:



- a) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attestino i motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*), applicato per analogia (Allegato 4.);
  - b) eventuale copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, se la documentazione non è firmata digitalmente.
3. La modulistica è pubblicata nella sezione dedicata all'Avviso sul sito istituzionale della Comunità <https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali/Iniziativa-e-documenti>.

**NB. I moduli editabili relativi alla domanda di iscrizione e alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma vanno salvati ed inviati in formato PDF/A statico, non modificabile.**

4. La domanda di iscrizione all'Elenco e la documentazione a corredo, sottoscritte dal Legale rappresentante del Soggetto prestatore interessato, devono essere trasmesse tramite PEC con oggetto "Avviso servizio di *Mediazione familiare*" al seguente indirizzo:

**[sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)**

5. I Soggetti prestatori interessati all'iscrizione all'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino possono presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento, nell'arco della sua durata.

#### **Art. 4 - Requisiti**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino di cui al presente Avviso i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
  - a) non presentino motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 97 e 98, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*), applicato per analogia;
  - b) non si trovino nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*) ovvero non hanno concluso contratti di lavoro subordinato, autonomo o attribuito incarichi ad ex dipendenti della Comunità che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore;
  - c) siano in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg per una o più delle seguenti aggregazioni funzionali, a seconda del servizio offerto:
    - ↳ servizio di Mediazione familiare, rientrante nella più ampia Tipologia 6.1 "*Centro di informazione, ascolto e sostegno*" del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento;
  - d) dispongano, in quanto proprietari, usufruttuari, locatari o in virtù di altro valido titolo giuridico, di una o più strutture sul territorio provinciale idonee allo svolgimento delle attività.
2. Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell'efficacia dell'Elenco e la loro sussistenza dovrà essere verificabile in qualsiasi momento da parte della Comunità Valsugana e Tesino.



#### **Art. 5 - Istruttoria delle domande e pubblicazione dell'Elenco**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che:
  - a) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 3;
  - b) sono prive di sottoscrizione.
2. La verifica dei requisiti avviene prima dell'iscrizione nell'Elenco.
3. Le domande e la sussistenza dei requisiti sono verificati dalla Comunità entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla loro presentazione. Eventuali integrazioni devono pervenire entro il termine che sarà comunicato dal Settore competente della Comunità.
4. L'accoglimento della domanda di iscrizione all'Elenco da parte del Soggetto prestatore, o il rigetto della stessa in caso di mancanza dei requisiti previsti, sono disposti con determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità.
5. Tutti i Soggetti prestatori che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente Avviso vengono iscritti nell'Elenco.
6. I soggetti iscritti nell'Elenco saranno invitati a sottoscrivere con la Comunità Valsugana e Tesino la Convenzione di cui all'art. 7.
7. L'Elenco viene pubblicato nella sezione dedicata all'Avviso sul sito istituzionale della Comunità, riportato in calce al presente Avviso.

#### **Art. 6 - Durata e funzionamento dell'Elenco**

1. L'Elenco aperto della Comunità Valsugana e Tesino ha durata dal 17/02/2025 al 16/02/2027. E' ammessa l'eventuale proroga per un periodo massimo di 2 (due) anni, che verrà comunicata ai Soggetti prestatori entro il 31/12/2026.
2. L'iscrizione del singolo Soggetto prestatore mantiene la sua efficacia per tutta la durata dell'Elenco aperto, salvo cancellazione/revoca anticipata.
3. L'Elenco può essere aggiornato su iniziativa della Comunità o su istanza dei Soggetti prestatori iscritti, nei casi di eventuali variazioni.
4. Le nuove iscrizioni e le eventuali modifiche possono essere presentate in ogni momento nell'ambito della durata dell'Elenco e hanno effetto dalla pubblicazione della determinazione di iscrizione a firma del Responsabile del Settore socio-assistenziale.
5. L'Elenco può essere revocato su iniziativa della Comunità nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso viene disciplinata con apposita Convenzione, da approvare con provvedimento dell'organo competente, l'eventuale prosecuzione degli interventi in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.
6. Le ipotesi di cancellazione dall'Elenco e la risoluzione della Convenzione sono disciplinate dall'art. 10 dello Schema di convenzione (Allegato 1.).



### **Art. 7 - Sistema di convenzionamento**

1. La Comunità e il Soggetto prestatore iscritto all'Elenco aperto stipulano una Convenzione che disciplina i rapporti economici e giuridici tra le Parti e le modalità di lavoro congiunto, come da Schema allegato al presente Avviso (Allegato 1.).
2. La Convenzione decorre dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco, anche nelle more della stipula.
3. L'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della Convenzione non comportano alcun obbligo in capo alla Comunità nei confronti del Soggetto prestatore in riferimento al numero minimo di attivazioni di percorsi di Mediazione familiare e/o forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora gli interventi non vengano attivati.

### **Art. 8 - Accesso agli interventi e criteri per l'individuazione del Soggetto prestatore**

1. Il beneficiario sceglie direttamente il Soggetto prestatore all'interno dell'Elenco aperto di riferimento. L'accesso al Servizio da parte dell'utenza sarà libero, con adesione spontanea e volontaria dei genitori, o su indicazione/invio di soggetti istituzionali competenti (Tribunale, APSS, Avvocatura, Servizi sociali).
2. Qualora il beneficiario o chi lo rappresenta non sappia esprimere una scelta univoca riguardo al Soggetto prestatore, si avvarrà della mediazione professionale dell'Assistente sociale per stilare insieme una rosa di potenziali Soggetti prestatori adatti a soddisfare il bisogno. L'Assistente sociale propone il soggetto selezionato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) continuità del servizio;
  - b) esigenza di prossimità o meno per l'erogazione del servizio;
  - c) peculiarità oggettive della struttura interpellata particolarmente adatte al bisogno specifico dell'utente;
  - d) disponibilità di posti.
3. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare apposite rilevazioni per valutare la soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti dai Soggetti accreditati. In esito ai risultati emersi, i criteri di selezione di cui al comma 3 potranno essere integrati dal seguente: livello di gradimento dei beneficiari;

### **Art. 9 - Sistema tariffario**

1. La tariffa riconosciuta al Soggetto prestatore per ogni ora di intervento di Mediazione familiare erogato è stata determinata tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato 1 alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022 e (fatto salvo quanto previsto per i Soggetti con natura giuridica pubblica) è per la durata della Convenzione è pari ad € 42,00 - alla tariffa si aggiunge l'IVA di legge, se e in quanto dovuta.
2. I Soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le proprie tariffe base secondo il proprio ordinamento.
3. La tariffa è da considerarsi quale contributo al singolo beneficiario, per la cui corresponsione e gestione la Comunità si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.



### Art. 10 - Responsabile del procedimento

1. La persona responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Angela Zadra, Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità.
2. Si intendono posti a carico della Responsabile del procedimento gli adempimenti indicati di competenza della Comunità.

### Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di cui la Comunità viene in possesso a seguito dell'emanazione del presente *Avviso*, sono trattati nel rispetto del *DGPR privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali*, come da scheda informativa allegata alla modulistica.
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali e giudiziari raccolti saranno trattati dal Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente per gli adempimenti correlati alla procedura finalizzata all'affidamento del servizio di cui alla presente Lettera d'invito e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione della medesima, esclusivamente nell'ambito del Settore per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

I dati non saranno comunicati ad alcuno, se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di cui alla presente Lettera d'invito.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003; l'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino.

Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi n. 1 (e-mail [segreteria@comunitavalsuganaetesino.it](mailto:segreteria@comunitavalsuganaetesino.it), sito internet [www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)).

#### Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

#### Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.



### **Finalità del trattamento**

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici; L.P. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione ove applicabili.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

### **Modalità del trattamento**

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino e, in particolare, da Preposti al trattamento, appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

### **Processi decisionali automatizzati e profilazione**

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

### **Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)**

I dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di affidamento; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio, compresa la nomina delle Commissioni tecniche,



per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);

- b) Autorità nazionale anticorruzione, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, per l'adempimento di un obbligo legale.

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023, al D.Lgs. n. 33 del 2013, alla L.P. n. 4 del 2014 e alla L.P. n. 2 del 2016.

#### **Trasferimento extra EU**

I dati personali saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea (la pubblicazione sul web corrisponde a trasferimento extra UE).

#### **Periodo di conservazione dei dati**

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comuniciamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il Titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

#### **Diritti dell'interessato**

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal *Regolamento*: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18), opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art. 21).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 77, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma alla piazza Venezia n. 11 (tel. 06/696771, fax 06/696773785, posta elettronica: protocollo@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).

#### **Art. 12 – Codice di comportamento e clausole anticorruzione**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto di Convenzione, il Soggetto prestatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile



2013 n. 62 e nel *Codice di comportamento* della Comunità Valsugana e Tesino, oltre che nel *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*.

2. Ai sensi di quanto previsto dal "*Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - aggiornamento anno 2024*":
  - il Soggetto prestatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Comunità Valsugana e Tesino con decreto del Presidente della Comunità n. 37 di data 11/04/2024 e disponibile nel portale Amministrazione trasparente al *link*: [www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it) – Aree tematiche - Amministrazione trasparente – Altri contenuti;
3. Il Soggetto prestatore è tenuto, nella realizzazione degli interventi, al rispetto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti* della Comunità, approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27/12/2022 e reperibile sul sito della Comunità al seguente LINK, per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e *partner*.
4. Nella Convenzione è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### Art. 13 - Chiarimenti e informazioni

1. Le richieste di chiarimento e di informazioni possono essere inviate con oggetto "*Richiesta chiarimenti Avviso Servizio Mediazione familiare*" al seguente indirizzo:

**[sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)**

2. Le richieste di chiarimento e le relative risposte vengono pubblicate entro 15 giorni dalla loro ricezione.
3. Tutte le informazioni relative al presente Avviso sono pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale al seguente *link*:

[www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali/Iniziativa-e-documenti/](http://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali/Iniziativa-e-documenti/)

LA RESPONSABILE  
DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE  
Dott.ssa Maria Angela Zadra





Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)  
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592  
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229  
[www.comunitavalsuganaetesino.it](http://www.comunitavalsuganaetesino.it)  
[comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it](mailto:comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it)

---

**Allegati:**

1. Allegato 1. – Schema di Convenzione
2. Allegato 2. – Schema Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali
3. Allegato 3. - Domanda di iscrizione
4. Allegato 4. – Dichiarazione assenza cause di esclusione
5. Informativa privacy

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).*

